

TESTO DEFINITIVO

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DISEGNO DI LEGGE : Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972 e 1973.-

DISEGNO DI LEGGE: Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972 e 1973

RELAZIONE

Il disegno di legge si propone principalmente di fronteggiare la particolare congiuntura che attraversa il Paese per effetto dei continui e sempre crescenti aumenti dei prezzi della mano d'opera, dei materiali, noli e trasporti, aumenti che determinano notevoli incrementi dei costi delle opere pubbliche.-

Si possono individuare due principali inconvenienti:

1- Il tempo trascorso tra la redazione del progetto e l'esperimento della licitazione privata per l'accollo dei lavori, rende poco remunerativi i prezzi unitari di capitolato, cosicchè le licitazioni stesse vanno sistematicamente deserte.-

Non è peraltro possibile procedere all'aggiornamento dei prezzi e alla conseguente riduzione del programma costruttivo approvato poichè tale soluzione comporta l'inizio di una procedura il cui svolgimento richiede tempi tecnici in tutto uguali a quelli occorrenti per l'approvazione del progetto.-

Nè è da trascurare la circostanza che non sempre è possibile ridurre il programma costruttivo progettato poichè si richiede che l'intervento sia funzionale.-

2- La revisione dei prezzi contrattuali spettante per legge alle imprese appaltatrici, per effetto dell'incremento dei prezzi verificatosi in corso d'opera, comporta spese rilevanti che, nella maggior parte dei casi, supera la somma accantonata in progetto a tale titolo.-

Consegue che le imprese sono restie a partecipare alle gare d'appalto nel fondato timore che venga meno la possibilità per l'Ente appaltante di fronteggiare l'intero onere della revisione dei prezzi.-

Il disegno di legge estende inoltre alle opere di competenza regionale le agevolazioni ora possibili per le opere di conto dello Stato in materia di anticipazioni alle imprese di una quota parte dell'importo contrattuale, di restituzione parziale delle ritenute di garanzia ecc.-

Più precisamente:

L'art.1 definisce la sfera di applicazione del disegno di legge, in quanto precisa che possono essere concessi agli Enti beneficiari di contributi regionali con i fondi degli esercizi 1972 e 1973, contributi integrativi per far fronte a maggiori oneri conseguenti a:

- aggiudicazione dei lavori con offerta in aumento;
- revisione dei prezzi contrattuali;
- riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese in dipendenza della esecuzione delle opere (riserve, disapplicazioni di penali, ecc.);

Per snellire le procedure è previsto che il Presidente della Giunta possa delegare l'Assessore del settore ad emanare i provvedimenti amministrativi necessari.

La norma fa riferimento alle sole opere finanziate con i fondi regionali degli esercizi 1972 e 1973 poichè quelle che verranno ammesse a contributo regionale con i fondi del corrente esercizio, ricadono nell'ambito della legge regionale n.2 che prevede già l'estensione dei contributi regionali per gli oneri citati.-

L'art.2 è stato mutuato dal D.L. 2 maggio 1974 (G.U. del 2 maggio 1974) "Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale", allo scopo di evitare preliminari esperimenti di gare con sole offerte in ribasso, esperimenti destinati ad andare deserti.-

In buona sostanza, si prevede l'esperimento di una unica licitazione privata con accettazione di offerte sia in ribasso che in aumento e l'aggiudicazione dei lavori all'impresa che offre le migliori condizioni.-

E' richiesta tuttavia l'approvazione dell'Assessore del settore, sentito l'Ufficio tecnico competente nel caso che l'appalto venga aggiudicato provvisoriamente con offerta in aumento.- Ciò allo scopo di controllare la congruità della offerta in relazione ai prezzi di capitolato e di mercato.-

L'art.3 estende alle opere in argomento le agevolazioni ora vigenti per le opere di conto dello Stato.-

Più precisamente prevede:

- la possibilità di anticipare sino alla metà del prezzo di appalto prima dello inizio della esecuzione del contratto, a fronte della prestazione di idonea garanzia bancaria (vedi D.P.R. 30.6.1972 n.627, art.2 e DD.MM. 25.11.1972 e 23.11.1973).-
- la possibilità di concedere, dopo l'ultimazione dei lavori, una anticipazione fino al 75 % delle somme ancora dovute alle imprese per rate di saldo e simili (vedi legge 1.11.1973 n.774 e D.M.21.12.1973).-
- la trattenuta ridotta a 1/20 sui pagamenti in acconto e la restituzione di tale trattenuta su presentazione di polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria (vedi legge 12.1.1974 n.8, art.1).-
- la possibilità di esperire le licitazioni private per l'accollo dei lavori sulla base dell'approvazione del progetto e della adesione da parte della Cassa Depositi e Prestiti per la concessione del mutuo, nelle more del perfezionamento dello stesso (vedi legge 12.1.1974 n.8, citato, art.2).-

L'art.4 sancisce la possibilità che i fondi che si renderanno disponibili in conseguenza della mancata presentazione dei progetti da parte degli Enti interessati entro i termini fissati dalla promessa di contributo, vengano utilizzati anche per le finalità di cui all'art.1.-

La norma costituisce uno stimolo per la sollecita presentazione dei progetti e consente altresì di reperire ^{parte dei} i fondi occorrenti per gli interventi finanziari previsti dalla legge.-

L'art.5 riguarda la parte finanziaria.-

A tal riguardo occorre precisare che i finanziamenti concessi sotto forma di contributi rateali trentacinquennali e in conto capitale negli esercizi 1972 e 1973 risultano rispettivamente:

- contributi in capitale	L. 5.371.000.000 in c.t.
- " rateali	L. 120.258.000.000 "

La spesa di L.1.500.000.000 citata nell'art.5 e stata commisurata alla esigenza di fronteggiare maggiori oneri dell'ordine del 13 % in media rispetto a quelli già preventivati.-

Essa, in linea presuntiva, deve considerarsi così suddivisa:

- per integrazioni di contributi in conto capitale	L. 700.000.000
- " " rateali	L. 800.000.000

Trattasi di una percentuale molto esigua, ma occorre tener conto dell'incremento di disponibilità che potrà verificarsi per effetto della applicazione

dell' art.4 del presente disegno di legge (revoca di alcuni contributi già assentiti).-

La spesa di L.1.500.000.000 potrà essere reperita attingendo dai fondi ex art.9 della legge statale 16 maggio 1970 n.281.-

ART. 1

Per far fronte agli oneri derivanti dalla aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, dalla revisione dei prezzi contrattuali, dal riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese, in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche ammesse a contributo della Regione Puglia con i fondi dell'esercizio finanziario 1972 (capitoli 332, 335, 338, 339, 340, 341, 344, 346, 348, 350, 351) e dell'esercizio finanziario 1973 (capitoli corrispondenti), il Presidente della Giunta o l'Assessore è del settore, se delegato, sentita la Giunta, è autorizzato a concedere contributi integrativi rateali o in conto capitale, nella misura percentuale prevista dai finanziamenti già assentiti.-

ART.2

Gli appalti indetti entro il 31.12.19/4 relativi alle opere di cui al precedente art.1 possono essere aggiudicati sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica e anche se in aumento, salvo approvazione da parte dell'Assessore del settore, sentito l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, nel caso di offerta in aumento.-

ART.3

Per le opere oggetto della presente legge si applicano le norme contenute nel D.P.R. 30 giugno 1972 e nella legge statale 1 novembre 1973 n.774 e relativi decreti ministeriali di attuazione, in materia di concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici e nella legge statale 12 gennaio 1974 n.8 in materia di appalti di opere pubbliche.-

ART-4

I fondi che si renderanno disponibili in conseguenza del la mancata presentazione dei progetti entro i termini fissati dalle comunicazioni di concessione dei contributi, eccezionalmente prorogati, potranno essere utilizzati, nell'ambito dei relativi capitoli di bilancio, anche per le finalità di cui al precedente art.1.-

ART. 5

Al finanziamento della spesa derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con il fondo di L. 1.500.000.000. dell'istituendo capitolo 324/bis dell'esercizio finanziario 1974 e corrispondenti per i successivi esercizi previo storno dei seguenti capitoli:

Uscita in diminuzione;

- | | |
|----------------|-------------------|
| - Cap. 310 | L. 200.000.000 |
| - Cap. 315 | L. 100.000.000 |
| - Cap. 321 | L. 200.000.000 |
| - Cap. 323/324 | L. 1.000.000.000. |

ART. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.-

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.-